

DIRETTIVE

DIRETTIVA 94/59/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/321/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che studi recenti evidenziano la necessità di modificare alcuni metodi di ispezione per la ricerca delle trichine nelle carni equine; che il comitato scientifico veterinario ha approvato metodi di congelazione alternativi per inattivare le trichine; che l'affidabilità di questi metodi per quanto riguarda la tutela della salute è equivalente a quella dei metodi attualmente in uso; che vanno pertanto apportati i complementi opportuni all'allegato I della direttiva 77/96/CEE;

considerando che per facilitare la congelazione delle carni è opportuno accordare ai paesi terzi e agli Stati membri libertà di scelta tra i metodi di congelazione previsti;

considerando che il comitato scientifico veterinario ha raccomandato di apportare alcuni adeguamenti tecnici e complementi ai metodi di ricerca delle trichine attualmente in uso, in particolare per quanto riguarda l'esame delle carni equine e i requisiti cui devono soddisfare i laboratori che procedono all'individuazione delle trichine;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/96/CEE è modificata in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 12 dicembre 1994.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.
⁽²⁾ GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 33.